



## *A n n e x 2*

Questo documento descrive una lista di requisiti per gli Organismi di Certificazione, riconosciuti da EPDIItaly, per la verifica e convalida delle EPD da pubblicare su [www.epditaly.it](http://www.epditaly.it).

## Section I

### I.1 RICONOSCIMENTO

Gli Organismi di certificazione per essere riconosciuti da EPDItaly devono fare apposita domanda, presente sul sito [www.epditaly.it](http://www.epditaly.it) e documentare il possesso di un Certificato di accreditamento rilasciato da Organismi di Accreditemento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...).

In assenza di schema di accreditamento specifico è possibile presentare una domanda provvisoria.

Il riconoscimento, in ogni caso, avrà la durata di un anno solare, a partire dalla data di pubblicazione del presente documento.

### I.2 PROCESSO DI VERIFICA DELLE EPD

Tale paragrafo non si applica per le EPD generate da tool, per le quali si applica l'Annex 3 e l'Annex 4.

La verifica della EPD deve essere attuata dall'Organismo di Certificazione, con riferimento ai requisiti espressi nei seguenti documenti:

- ISO 14025;
- ISO 14040;
- ISO 14044;
- EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- PCR di riferimento;
- Regolamento EPDItaly

mediante un'attività articolata nelle fasi di esame documentale dello studio LCA e una verifica della Dichiarazione Ambientale.

Gli Organismi di Certificazione devono chiarire nei loro regolamenti i criteri utilizzati per stabilire se le verifiche della EPD sono svolte presso le sedi operative dell'organizzazione richiedente o meno.

Di norma, le attività di prima verifica e di rinnovo di una EPD sono svolte "on site" presso lo stabilimento dell'Organizzazione produttore o il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD.

La verifica di una EPD generata da un TOOL/software validato, ad eccezione della prima, per la quale si applica quanto precedentemente scritto, è svolta a livello documentale.

### I.3 AUDITOR

Si applica quanto previsto dal par. 5.9 del Regolamento EPDItaly.

### I.4 DURATA DELLA VERIFICA

Gli Organismi di Certificazione devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche per tutte le tipologie di EPD comprese nello scopo dell'accreditamento. Si richiede, comunque, che la durata minima dell'audit "on site" sia di 1 giorno/uomo.

Le procedure devono, comunque, tenere conto:

- per la "EPD di prodotto": della complessità del ciclo di vita del prodotto e della numerosità dei prodotti compresi nella EPD e del numero di unità produttive considerate.
- per la "EPD di settore": della complessità ambientale del settore e della numerosità del campione di unità produttive utilizzate per la valutazione degli impatti ambientali del settore.

### I.5 NON CONFORMITÀ

Le Non Conformità sono le carenze nella EPD o nell'algoritmo di calcolo accertate durante gli audit condotti dall'Organismo di Certificazione.

Esse saranno ostative al rilascio della convalida della EPD quando:

- vi è un mancato soddisfacimento, nella EPD o nello studio del ciclo di vita LCA, di un requisito delle norme di riferimento o di un requisito di certificazione, o il mancato rispetto di un requisito di legge applicabile, tale da mettere a rischio l'immagine di EPDItaly o l'affidabilità della sua certificazione.

Un elenco di Non Conformità, non esaustivo, potrebbe essere:

- a. non soddisfacimento dei requisiti della PCR di riferimento;
  - b. non soddisfacimento dei requisiti della norma ISO 14025;
  - c. non soddisfacimento dei requisiti delle norme ISO 14040/EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
  - d. non soddisfacimento dei requisiti del Regolamento EPDItaly;
  - e. errori di calcolo nello studio LCA;
- una non conformità non ostativa che persiste nel tempo.

L'Organismo di Certificazione deve tenere traccia delle Non Conformità, e verificarne la chiusura, prima di convalidare la EPD.

Le Non Conformità saranno non ostante quando:

- non rientrano, come gravità, nell'elenco suscitato;
- non mettono a rischio immediato l'affidabilità della certificazione.

## **I.6 GESTIONE DELLA PRATICA EPD**

L'Organismo di Certificazione dovrà dotarsi di una struttura che svolga le attività di interfaccia con l'Organizzazione e con EPDItaly, nonché di riesame del contratto, dalle seguenti competenze:

- laurea tecnico/scientifica;
- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011/serie EN 17021);
- conoscenza della normativa relativa alla EPD (ISO 14025);
- conoscenza del Regolamento EPDItaly;
- conoscenza delle prescrizioni Accredia (linee guida, Regolamenti RG, RT) e dei regolamenti e guide EA /IAF.
- conoscenza del Conoscenza approfondita della categoria merceologica del prodotto oggetto di EPD;

## **I.7 CONVALIDA DELLA EPD**

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto non potrà essere convalidata fino a quando per ciascuna non conformità classificata come ostante non si sia verificato, a livello documentale o tramite un audit supplementare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese.

L'Organismo di Certificazione dovrà dotarsi di un Organo di delibera, che dovrà essere composto da uno chairman e almeno due figure le cui competenze dovranno essere:

- conoscenze dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011/serie EN 17021);
- almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione degli aspetti relativi alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto;
- Esperienza di almeno 2 anni nella categoria merceologica oggetto della EPD, oppure 2 anni c/o Organismo di Certificazione Accreditato nella specifica categoria merceologica, per la verifica e convalida delle EPD.
- conoscenza delle norme ISO 14040-14044, ISO 14025, ISO 15804 (per i prodotti da costruzione);
- conoscenza del Regolamento EPDItaly.

## Section II

### II.1 ATTESTATO

L'Organismo di Certificazione dovrà rilasciare un attestato di verifica e convalida delle EPD che dovrà riportare i seguenti elementi:

a) EPD PRELIMINARY VALIDATION

L'attestato emesso dovrà riportare: il soggetto richiedente la convalida, la sede legale del richiedente, i riferimenti a tutti e soli i prodotti inclusi nella EPD verificata e convalidata, il riferimento al Regolamento di EPDIItaly in vigore, il riferimento alla versione della bozza di PCR (se presente) o al documento preso come riferimento per lo sviluppo della PCR, i riferimenti alla versione del documento EPD convalidato, l'oggetto dell'EPD, il codice CPC attribuito all'oggetto dell'EPD, i riferimenti alla PCR al Regolamento EPDIItaly, l'unità produttiva cui si riferisce l'EPD, la data di prima emissione, la data emissione corrente e la data di scadenza (1 anno a partire dalla data di prima emissione dell'EPD).

La durata dell'attestato dovrà essere di 18 mesi, non rinnovabili.

b) EPD DI PRODOTTO

L'attestato emesso dovrà riportare: il soggetto richiedente la convalida, la sede legale del richiedente, i riferimenti al prodotto/i incluso nella EPD verificata e convalidata, il riferimento agli stabilimenti di produzione cui fa riferimento l'EPD, il riferimento al Regolamento di EPDIItaly in vigore, il riferimento alla PCR di riferimento in vigore, i riferimenti alla versione del documento EPD convalidato, l'oggetto dell'EPD, il codice CPC attribuito all'oggetto dell'EPD, i riferimenti alla PCR e al Regolamento EPDIItaly, l'unità produttiva cui si riferisce l'EPD, la data di prima emissione, la data emissione corrente e la data di scadenza.

La durata dell'attestato dovrà essere coincidente con la durata della EPD pubblicata (5 anni a partire dalla data di prima emissione della EPD). (5 anni per prodotti da costruzione, 3 anni per gli altri prodotti).

c) EPD DI SETTORE

L'attestato emesso dovrà indicare il soggetto richiedente la convalida, la sede legale del richiedente, il riferimento – eventualmente in allegato – a tutte le Organizzazioni e ai siti utilizzati come campione rientranti nell'EPD cui fa riferimento l'EPD di settore, i riferimenti alla versione del documento EPD convalidato, l'oggetto dell'EPD, il codice CPC attribuito all'oggetto dell'EPD, i riferimenti alla PCR e al Regolamento EPDIItaly, la data di prima emissione, la data emissione corrente e la data di scadenza.

La durata dell'attestato dovrà essere coincidente con la durata della EPD pubblicata (5 anni a partire dalla data di prima emissione della EPD). (5 anni per prodotti da costruzione, 3 anni per gli altri prodotti).

### II.2 GESTIONE DELL'ATTESTATO

#### 2.2.1 PRIMA CONVALIDA

Sulla base del report di verifica, l'Organismo di Certificazione delibererà la concessione della convalida della EPD che deve essere accompagnata da un attestato di convalida.

Tale documentazione dovrà essere fornita dall'Organizzazione a EPDIItaly per la richiesta di pubblicazione (vedi cap. 6 del Regolamento EPDIItaly).

#### 2.2.2 MANTENIMENTO

In caso di modifiche all'EPD maggiori del  $\pm 10\%$  nella prestazione ambientale del prodotto oggetto della EPD, la dichiarazione sarà rivalutata secondo le modalità descritte nel Regolamento EPDIItaly. L'Organismo di Certificazione delibererà la concessione della convalida della nuova EPD che deve essere accompagnata da un attestato di convalida che riporterà anche la data di aggiornamento della EPD.

In caso di:

- modifiche sostanziali del prodotto (materiali, dimensioni, ecc.) con potenziale variazione della EPD convalidata;
- cambiamenti sostanziali del processo (interno all'organizzazione o di un fornitore) con potenziale variazione della EPD convalidata;
- qualsiasi altro cambiamento che produca variazione superiore al 10% delle prestazioni ambientali del prodotto;

L'Organismo di Certificazione dovrà rivalutare la EPD ed, in caso di utilizzo, dell'algoritmo di calcolo che le ha generate.

#### 2.2.3 RIDUZIONE/ESTENSIONE

L'Organismo di Certificazione deve disciplinare le modalità di riduzione/estensione della EPD.

In caso di:

- riduzione dell'oggetto della EPD;
- estensione della EPD ad altri prodotti;
- cambiamento nel numero degli impianti da cui sono raccolti i dati;

- riduzione/estensione dei moduli del ciclo di vita considerato;
- altri fattori che possono modificare la precedente EPD convalidata;

la dichiarazione ambientale dovrà essere modificata e sarà rivalutata secondo le modalità descritte nel Regolamento EPDIItaly. L'Organismo di Certificazione delibererà la concessione della convalida della nuova EPD che deve essere accompagnata da un attestato di convalida che riporterà anche la data di aggiornamento della nuova EPD.

#### *2.2.4 RINNOVO DELLA CONVALIDA*

Come specificato nel Regolamento EPDIItaly, una EPD rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di **cinque ~~tre~~ anni (cinque per i prodotti da costruzione)** oltre il quale deve essere soggetta a revisione e verifica, secondo quanto indicato nel Regolamento stesso. L'Organismo di Certificazione delibererà la concessione del rinnovo della convalida della EPD che deve essere accompagnata da un attestato di convalida che riporterà, oltre alla data di aggiornamento della nuova EPD, anche la data di scadenza aggiornata.

#### *2.2.5 SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONVALIDA*

L'Organismo di Certificazione deve disciplinare le modalità di sospensione e revoca dell'Attestato di convalida della EPD. In questo caso deve darne comunicazione a EPDIItaly che valuterà gli opportuni provvedimenti come specificato nel cap. 6. del Regolamento EPDIItaly. L'Organismo di Certificazione delibererà la sospensione/revoca notificando all'Organizzazione e ad EPDIItaly il provvedimento adottato, con indicazione della durata dello stesso, nonché delle condizioni alle quali la sospensione/revoca può essere revocata.

#### *2.2.6 SCADENZA DELLA CONVALIDA*

L'Organismo di Certificazione deve disciplinare le modalità di gestione della scadenza dell'Attestato di convalida della EPD. Nel caso di mancato rinnovo di un attestato di convalida e di conseguente scadenza dello stesso, l'Organismo di Certificazione deve darne comunicazione a EPDIItaly che valuterà gli opportuni provvedimenti come specificato nel cap. 6. del Regolamento EPDIItaly.